

#### Provincia di Brescia

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 41 del 08/05/2006

## OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

L'anno duemilasei, addì otto del mese di maggio alle ore 20.30, nella Scuole Elementari di Mura, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	Α	N.	Cognome e Nome	Р	Α
1	MORESCHI Silvano	SI		12	PIOVANELLI Gianfranco	SI	
2	SIGNORONI Cesare	SI		13	CIMA Angelo	SI	
3	LOCHIS Luciano	;	SI	14	PELUCCO Giovanni	SI	
4	CHIODINI Massimo	SI		15	GRASSO Selina		SI
5	ROSSI Paola	SI		16	COSSANDI Santino		SI
6	BONETTI Alberto		SI	17	STRABLA Luca		SI
7	BERTOLI Attilio	SI		18	VENTURELLI Massimo		SI
8	TURRA Armando	SI		19	LAZZARI Angelo		SI
9	PIVA Patrizia	SI		20	VEZZOLI Osvaldo		SI
10	RACCAGNI Stefano	SI		21	BERTOLI Giuliana		SI
11	CATTANEO Dino	SI					
	PRES	ENTI:	12		ASSENTI: 9		

Assiste II Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni ALBERTI Giulio PAGANI Roberto TURRA Romana RUBAGOTTI Tarcisio URGNANI Luigi RAVELLI Stefano CARNAZZI Paolo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il signor Attilio Bertoli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento posto al punto n. 10 dell'ordine del giorno "Esame ed approvazione del Regolamento per l'attività di estetista" e cede la parola all'Assessore alle Attività Economiche e Produttive – sig. Urgnani Luigi.

Prende, quindi, la parola l'Assessore alle Attività Economiche e Produttive, il quale illustra brevemente l'argomento, facendo presente che lo stesso è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare di Area Servizi Istituzionali, nella seduta del 4.5.2006 ed è stato approvato all'unanimità.

#### Dopodiché

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alle Attività Economiche e Produttive – sig. Urgnani Luigi;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella deliberazione n. 31, in data odierna:

#### Premesso che:

- attualmente l'attività di estetista è disciplinata dal Regolamento per l'attività di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini (tra i quali è compresa anche l'attività di estetista), approvato con deliberazione consiliare n. 219, in data 26.07.1989, esecutiva ai sensi di legge;
- è emersa la necessità e l'opportunità di provvedere all'approvazione di distinti regolamenti comunali rispettivamente per la disciplina dell'attività di estetista e per quella di acconciatore, che scaturisce da vari fattori fra cui si evidenziano:
  - a. la scadenza di validità temporale del precedente regolamento riguardante principalmente l'attività di barbiere e parrucchiere;
  - b. l'inadeguatezza dello stesso rispetto all'evoluzione registratasi nel settore dei servizi inerenti la pulizia e cura della persona (sancita con la Legge 1/90 e con la Legge Regionale 48/89). In precedenza, fino cioè all'emanazione della citata legge 11/90; l'attività di estetista era limitata, nel suo contenuto dalla Legge 14.02.1963 n. 161 e dalla successiva n. 1142/1970, con la dizione "mestieri affini", ad alcuni servizi collaterali all'attività di parrucchiere, mentre adesso alla stessa, con l'insediamento di appositi esercizi specializzati ("salone di bellezza") deve riconoscersi piena autonomia e dignità;
  - c. i mutati atteggiamenti del consumatore che, in ogni fascia di età, sempre più propende alla cura estetica del proprio corpo rivolgendosi a chi offre maggiori e specializzati servizi.
  - d. l'esaurimento del numero di autorizzazioni rilasciabili per le varie tipologie di attività stabilite da un rapporto numero di abitanti per esercizio ormai obsoleto ed insufficiente per le ragioni sopra enunciate.

- per tali motivazioni e sulla base delle diverse normative che attualmente disciplinano le attività in questione, è stato pertanto predisposto un apposito regolamento. Ciò in considerazione della necessità ed urgenza di stabilire precise linee guida per le categorie interessate e gli organi di vigilanza e controllo. L'immediatezza di tale intervento trova giustificazione nella sopra evidenziata evoluzione del contenuto dell'attività di estetista (con particolare riferimento all'introduzione di una notevole varietà di nuovi trattamenti e prestazioni) e nell'insufficienza delle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 219, in data 26.7.1989, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista allo scopo predisposto dal competente ufficio, allegato alla presente deliberazione affinché ne formi parte integrante e sostanziale;

Atteso che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione d'Area Servizi Istituzionali nella seduta del 4.05.2006, ottenendo parere favorevole;

Ritenuto di adottare il regolamento de quo;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 – comma 2, lettera a) – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio – Ing. Pierfrancesco Feriani;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1 di revocare, per le motivazioni di cui alle premesse, il regolamento per l'attività di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, attualmente vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 219, in data 26.7.1989, esecutiva ai sensi di legge.
- 2 di approvare il Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 26 articoli;
- 3 di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;



# **REGOLAMENTO**

# PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Approvato con deliberazione del C.C. n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### INDICE

#### Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 6 Attività svolte nel domicilio

#### Capo II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 7 Domanda di autorizzazione
- Art. 8 Ricorsi
- Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Inizio attività
- Art. 11 Modifiche
- Art. 12 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Art. 13 Trasferimento della sede

#### Capo III - NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 14 Requisiti igienico-sanitari
- Art. 15 Adeguamento igienico sanitario in caso di subingresso
- Art. 16 Vigilanza igienico- sanitaria sugli esercizi

#### Capo IV - ORARI E TARIFFE

- Art. 17 Orari
- Art. 18 Tariffe

#### Capo V - NUMERO DEGLI ESERCIZI E DISTANZE

- Art. 19 Numero degli esercizi
- Art. 20 Distanze fra esercizi

#### Capo VI - CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 21 Controlli
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Abusivismo
- Art. 24 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

#### Capo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 Adeguamento al regolamento Comunale
- Art. 26 Abrogazione norme precedenti

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15.9.1989, n. 48, e dalla Legge 4.1.1990, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla Legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, ed integrata dalla Legge 29.10.1984, n. 735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge 1/90 e dal Decreto Direzione Generale Sanità n.4259 del 13.3.2003.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

Le attività di piercing e tatuaggio non rientrano nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento in quanto regolamentati con apposito Decreto Direzione Generale Sanità n.6932 del 27. Aprile 2004.

#### Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o diversamente abili, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

#### Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale e nel rispetto delle normative inerenti ciascuna attività ivi comprese quelle igienico sanitarie relative al nulla-osta ASL.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

#### Art. 4 - Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'Albo imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n.443; iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- Idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore d'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della Legge 23.12.1970, n.1142, dell'art.4 della L.R. 15.09.1989, N.48 e dell'art.3 della Legge 4.1.1990, n.1;
- e) Insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia.

#### Art. 5 - Tipologia delle autorizzazioni

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

#### Art. 6 - Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

## Capo II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

#### Art. 7 - Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione dell'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- 1 planimetria dei locali in scala 1:50 dove si intende esercitare l'attività;
- 2 certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci nel caso di società non artigiana e/o del responsabile tecnico;
- 3 copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale in caso di società;
- 4 copia della domanda presentata all'ASL competente al fine del rilascio del Nulla osta igienico sanitario previsto dalla normativa vigente in materia per l'esercizio dell'attività di acconciatore (tale nulla osta dovrà comunque essere rilasciato dall'ASL competente prima dell'inizio dell'attività);
- 5 copia di un documento di identità del richiedente e del responsabile tecnico.

Nel caso di società artigiana a sensi della Legge 8.8.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

#### Art. 8 - Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto ad accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

#### Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente competente entro 45 gg. dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta e comunque a

completamento dell'iter amministrativo nonché alla presentazione del Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dall'ASL competente.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Dalla decisione del Dirigente competente viene data comunicazione all'interessato.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Dirigente provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'artigianato;
- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L.;

#### Art. 10 - Inizio attività

Entro 120 giorni dall'inizio attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro Imprese per le imprese non artigiane.

L'attività dovrà essere iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità.

#### Art. 11 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente sentita l'ASL competente.

#### Art. 12 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Entro 30 gg. dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Dirigente una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda di cui all'art. 7 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della Legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo

senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 1/90.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi comporta la decadenza automatica della relativa autorizzazione, salvo il caso di comprovata necessità, comunicata prima della scadenza del termine.

#### Art. 13 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività nell'ambito del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il dirigente, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali, in deroga alle norme sulle distanze tra esercizi.

## Capo III NORME IGIENICO SANITARIE

#### Art. 14 - Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti.

Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

#### Art. 15 - Adeguamento igienico sanitario in caso di subingresso

I subentranti - per atto tra vivi o a causa di morte - negli esercizi, devono adeguare i locali alle disposizioni previste dal vigente Regolamento d'igiene.

#### Art. 16 - Vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi

La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di estetista spetta all'ASL competente a norma di legge Regionale n.64 del 26.10.1981.

Qualora durante i controlli vengano riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente regolamento, ne viene riferito al Dirigente, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a portare rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.

In caso di mancata esecuzione delle disposizioni del Dirigente, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre giorni e può essere revocata in caso di recidiva.

Qualora le mancane siano tali da renderlo necessario, la sospensione dell'autorizzazione sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di provvedere alla revoca qualora l'interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.

## Capo IV ORARI E TARIFFE

#### Art. 17 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del dirigente, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Dirigente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

#### Art. 18 - Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

### Capo V NUMERO DEGLI ESERCIZI E DISTANZE

#### Art. 19 - Numero degli esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata fino ad un massimo di 1 esercizio ogni 750 (settecentocinquanta) abitanti arrotondando per eccesso la frazione di unità risultante.

#### Art. 20 - Distanze tra esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto "distanza minima" di metri lineari 50 (cinquanta) da un altro esercizio di estetista.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

## Capo VI CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 21 - Controlli

Gli agenti di polizia locale, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

#### Art. 22 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art.7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Palazzolo sull'Oglio n.13 del 30.01.2006, nonché ai sensi della legge 24.11.1981, n.689.

#### Art. 23 - Abusivismo

Il Dirigente ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione. Decorsi 10 gg. dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Dirigente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolate dalla normativa vigente.

#### Art. 24 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia nonché per le violazioni di cui all'art.16 del presente regolamento.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 6 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per un periodo superiore a 12 mesi senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 10.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 gg.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## Capo VII NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 25 - Adeguamento al Regolamento Comunale

Per 90 gg. dalla pubblicazione del Regolamento Comunale le imprese che già esercitano l'attività di estetica sono autorizzate a continuare l'attività.

Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento il Comune provvede entro 120 gg. dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

#### Art. 26 - Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.219 del 26 luglio 1989 Unicamente per la parte riguardante i mestieri affini.

Gli adempimenti previsti dall'art. 68 del Regolamento del Consiglio Comunale vengono rimessi alla prossima seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio F.to Attilio Bertoli Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 11/05/2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 11/05/2006

H Segretario Generale ott.ssa Mario G Fazio

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, in base a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 è stata pubblicata nella forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. approvato con D. Lgs. 267, del 18 Agosto 2000.

Addì, 22/05/2006

Il Segretario Generale Ddtti sea Maria G. Eazio